



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

MARGHERITA CASSANO - Presidente Aggiunto -
GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente di Sezione -
ENRICO MANZON - Consigliere -
ALBERTO GIUSTI - Consigliere -
LINA RUBINO - Consigliere -
MARCO MARULLI - Consigliere -
GIULIA IOFRIDA - Rel. Consigliere -
ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere -
FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -

RIC. CONTRO
DECISIONI DI
GIUDICI SPECIALI

Ud. 05/07/2022 - CC

R.G.N. 3672/2022

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 3672-2022 proposto da:

(omissis)

S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in

(omissis)

presso lo studio dell'avvocato

(omissis)

, che la

rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro



(omissis)

PROCURATORE GENERALE

RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI;

- intimati -

per correzione di errore materiale della sentenza n. 8848/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 03/12/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2022 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.

.....

Rilevato che:

- questa Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 8848/2020, depositata nel gennaio 2020, pronunciando su ricorso proposto da (omissis), nei confronti di (omissis) spa (controricorrente) e del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, nonché di (omissis) (intimato), avverso sentenza della Corte dei Conti, III Sezione giurisdizionale d'appello, n. 511/2017, depositata il 6/11/2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso, in punto di condanna del (omissis), nella sua qualità di (omissis) del Dipartimento Territorio Regione Lazio, al danno erariale conseguente alle condizioni pattuite in un accordo transattivo del 2009 volto alla definizione dei rapporti tra la società (omissis) s.p.a. e la Regione Lazio relativi ai costi dalla prima sostenuti in relazione a progettazioni concernenti interventi infrastrutturali sulla rete autostradale regionale;
- le Sezioni Unite hanno, in motivazione, a pag.14, statuito che «*le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente Regione Lazio, seguono la soccombenza*» e, anche in dispositivo, hanno condannato il



ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione «*in favore della controricorrente Regione Lazio*»;

- con ricorso notificato, a mezzo PEC, il 28/1/2022, (omissis) spa, ha chiesto disporsi, ex art.391 bis c.p.c., la correzione di errore materiale della sentenza, nella motivazione e nel dispositivo, nella parte in cui si è indicata come controricorrente la Regione Lazio, che non era costituita in atti, anziché la (omissis) spa;
- l'intimato (omissis) non ha svolto difese; la ricorrente ha depositato memoria.

Ritenuto che:

-la ricorrente lamenta l'errore materiale posto in essere dalle Sezioni Unite di questa Corte nell'indicazione come controricorrente della Regione Lazio, parte non costituita in giudizio, anziché (omissis)

spa.

-il ricorso è fondato, emergendo, dalla stessa sentenza oggetto di richiesta di correzione, esservi stata solo un'erronea indicazione della parte controricorrente, la Regione Lazio (mai costituita nel giudizio di legittimità), in luogo di (omissis) spa, effettiva controricorrente, in motivazione e in dispositivo, cosicché deve disporsi che, laddove, in motivazione, a pag.14, quarto capoverso, si è statuito che «*le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente Regione Lazio, seguono la soccombenza*» e, anche in dispositivo, si è condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione «*in favore della controricorrente Regione Lazio*», debba leggersi ed intendersi «*del controricorrente (omissis) spa*»;

-questa Corte ha chiarito da tempo (Cass. 19601/2011; cfr. Cass. 572/2019 e Cass. 16877/2020) che «*deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione*



del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi"»;

-nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013);

PQM

La Corte accoglie il ricorso ed ordina correggersi la sentenza delle Sezioni Unite n. 8848/2020, disponendo che, laddove, in motivazione, a pag.14, quarto capoverso, si è statuito che *«le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente Regione Lazio, seguono la soccombenza»* e, anche in dispositivo, si è condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione *«in favore della controricorrente Regione Lazio»*, debba leggersi ed intendersi *«del controricorrente* (omissis) *spa»*.

Manda alla Cancelleria di provvedere all'annotazione della correzione sull'originale della predetta sentenza.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 5 luglio 2022.

Il Presidente

